

Gara a procedura aperta per l'appalto del
servizio di riscossione volontaria del contributo di vigilanza
a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione
per il triennio 2016 – 2018 (CIG 6636945446)

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, (di seguito anche "Istituto"), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato dal Segretario Generale dott. Corrado Baldinelli,

E

_____, (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____ (____)
Via _____, codice fiscale/partita iva n. _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, cod. fisc. _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- l'Istituto ha indetto una Gara a procedura aperta per l'appalto del servizio di riscossione volontaria del contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per il triennio 2016 – 2018;
- l'Impresa ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto come da comunicazione dell'Istituto del _____;
- l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ha definito in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed ha prestato la cauzione definitiva secondo quanto disposto dal paragrafo 10 del Disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore della premessa e degli allegati

1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Offerta economica, Capitolato tecnico, Disciplinare di gara e Schema di Contratto, sottoscritti dall'Impresa, e ogni altro documento presentato dall'Impresa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2

Oggetto e durata del Contratto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in appalto del servizio di riscossione volontaria del contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 336 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), per gli anni 2016-2017-2018.
2. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della stipula, avrà termine una volta concluse le attività di riscossione del contributo di vigilanza relativamente all'anno 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019.
3. In relazione a sopravvenute e insindacabili esigenze di carattere organizzativo o istituzionale, ovvero dipendenti da un eventuale diverso assetto della filiera di incasso dei contributi di vigilanza a seguito dell'istituzione del nuovo Organismo di gestione del Registro Unico Intermediari, previsto dall'art. 13, comma 38, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, l'Istituto ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, mediante dichiarazione unilaterale da comunicarsi all'Impresa mediante PEC almeno 30 giorni prima della data in cui si intende recedere. In tal caso, l'Impresa non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborso delle spese ma solo al pagamento delle prestazioni eseguite fino alla data del recesso.
4. Sarà altresì facoltà dell'Istituto cedere il contratto, ai sensi dell'art. 1406 del codice civile, al suddetto nuovo Organismo di gestione del Registro Unico Intermediari. In tal caso, l'Impresa acconsente fin d'ora a liberare l'Istituto da qualsiasi garanzia per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Organismo.
5. L'Impresa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto. Le attività relative ai predetti servizi saranno predisposte ed organizzate secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico.
6. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse, per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del presente Contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto.

7. Le attività oggetto della fornitura saranno svolte presso le sedi dell'Impresa.
8. La struttura dei tracciati record e le altre specifiche tecniche del servizio, che il Capitolato tecnico prevede debbano essere concordate tra le parti, saranno definiti successivamente alla stipula del presente Contratto.

Art. 3

Oneri specifici a carico dell'Impresa

1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
 - a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
 - b) comunicare senza indugio all'Istituto ogni circostanza idonea ad avere influenza sull'esecuzione del contratto in tutte le sue fasi, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella suddetta esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardino.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 11 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Il sig. _____ designato dall'Impresa quale Responsabile del servizio, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l'Istituto per ogni questione inerente lo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
 - nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel Capitolato tecnico, nel presente Contratto ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità delle prestazioni contrattuali.

Art. 5

Obblighi di segretezza

1. L'Impresa si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza in

occasione dell'adempimento delle prestazioni contrattuali, a non divulgarli in alcun modo e in alcuna forma e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del presente Contratto.

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto
3. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
4. L'Impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti comma non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione all'Istituto.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ferma restando l'applicazione della penale prevista dal successivo art. 8 e il diritto al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, subiti per effetto dell'inosservanza stessa.

Art.6

Prodotti realizzati dall'impresa

1. L'Istituto acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto e in particolare dei dati informatici relativi alla procedura di riscossione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Istituto in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore e in genere di privativa altrui.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Istituto che ne potrà disporre liberamente.
4. In caso di inadempimento da parte dell'impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 7

Responsabilità

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.

2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati nell'esecuzione del contratto, nonché da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Istituto e a terzi.
7. L'Impresa si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 8

Penali

1. L'Impresa riconosce all'Istituto, ferme restando le ipotesi di penali previste dagli altri articoli del presente Contratto e la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
 - a) in caso di ritardo, rispetto al termine previsto nel paragrafo 4 del Capitolato, nell'attivazione del portale internet per il pagamento dei contributi ovvero del numero telefonico gratuito, una somma pari a euro 400,00 per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20 giorni, trascorsi i quali l'Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
 - b) in caso di ritardo, rispetto al termine previsto nel paragrafo 4 del Capitolato, nell'invio del comunicato predisposto dall'Istituto tramite posta elettronica ordinaria o PEC, una somma pari a euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 40 giorni, trascorsi i quali l'Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto. La penale si applica per i giorni di ritardo con i quali l'Impresa ha ultimato l'invio di almeno l'80% delle comunicazioni previste;
 - c) in caso di ritardo, rispetto al termine previsto nel paragrafo 4 del Capitolato, nella realizzazione delle bozze di stampa dei solleciti di pagamento, una somma pari a euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 40 giorni, trascorsi i quali l'Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
 - d) in caso di ritardo, rispetto al termine previsto nel paragrafo 4 del Capitolato, nella produzione, stampa e postalizzazione, tramite Raccomandata con avviso di

- ricevimento, dei solleciti di pagamento, una somma pari a euro 0,10 per ogni avviso e per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo di 40 giorni, trascorsi i quali l'Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
- e) in caso di ritardo, rispetto al termine previsto al paragrafo 5 del Capitolato, nell'accredito all'Istituto o alla Tesoreria Provinciale dello Stato dei contributi riscossi, una somma pari all'1% dell'ammontare accreditato in ritardo per ciascuna decade, fino ad un massimo di 3 decadi, trascorse le quali l'Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
- f) fino a euro 15.000,00 (quindicimila) in caso di violazione degli obblighi di segretezza di cui all'art. 5 del presente Contratto
2. È comunque fatta salva, nelle suddette ipotesi, la possibilità per l'Istituto di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.
 3. In caso di reiterate inadempienze, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del Contratto senza indennizzo, fatte salve azioni in danno.
 4. Le parti si danno reciproco atto della congruità e della non manifesta eccessività dell'importo delle penali, avuto riguardo all'interesse dell'Istituto all'adempimento delle singole prestazioni contrattuali.
 5. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati mediante PEC.
 6. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
 8. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell'appalto; oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 9

Cauzione e polizza assicurativa

1. La cauzione, di cui all'ultimo alinea delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

4. La cauzione sarà restituita o svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 113 del d. lgs n. 163/2006.
5. L'Impresa dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dal Disciplinare di gara.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 10 Verifiche

1. E' riconosciuta all'Istituto, oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato Tecnico, la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.
2. I pagamenti relativi alle prestazioni dedotte nel contratto saranno liquidati previa effettuazione delle seguenti verifiche:
 - a) verifica di regolare esecuzione, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da parte del dott. _____ designato dall'Istituto quale Direttore dell'esecuzione del Contratto;
 - b) verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 207/2010;
 - c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 11 Importo del contratto, corrispettivi del servizio e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo presunto del presente contratto è pari a euro _____ oltre IVA
2. L'importo effettivo del contratto sarà quello risultante dalla moltiplicazione del numero di lavorazioni effettuate dall'Impresa per i relativi costi unitari indicati dall'Impresa stessa nell'Offerta economica, che vengono di seguito analiticamente riportati:
 - a) emissione e rendicontazione degli strumenti di pagamento relativi alle annualità contributive 2016-2017-2018: euro _____ oltre IVA;
 - b) servizio di avvisatura tramite posta elettronica ordinaria o certificata: euro _____ oltre IVA;
 - c) produzione e stampa dei solleciti di pagamento e fornitura all'Istituto delle relative copie digitalizzate in formato PDF: euro _____ oltre IVA;
 - d) postalizzazione dei solleciti di pagamento tramite Raccomandata con avviso di ricevimento: euro _____ oltre IVA;
 - e) ricezione, archiviazione e rendicontazione degli esiti delle raccomandate di sollecito con apposito report unitamente a copia digitalizzata delle relate di notifica e delle raccomandate non recapitate : euro _____ oltre IVA;

- f) gestione degli incassi relativi ad annualità contributive arretrate (emissione degli strumenti di pagamento e rendicontazione delle annualità arretrate pagate) : euro _____ oltre IVA;
- g) predisposizione dei flussi informatici per la riscossione coattiva tramite Equitalia nei confronti degli intermediari morosi: euro _____ oltre IVA.
- 3. I predetti corrispettivi unitari si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali e sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
- 4. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. Il pagamento dei suddetti corrispettivi sarà effettuato secondo le modalità e i termini previsti dal Capitolato tecnico.
- 6. L'Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
- 7. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 12

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
- 2. L'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 13

Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

- 1. L'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto potrà essere affidata in subappalto soltanto ove l'Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
- 2. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Istituto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante certificazione prescritta nel Disciplinare di gara.
- 3. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.
- 4. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti di cui al d. lgs. n. 159/2011.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, con raccomandata a/r, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Istituto inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del d. lgs. 163/2006, a praticare per i servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L'impresa si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con raccomandata a/r, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.
13. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 116 d. lgs. n. 163/2006, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
14. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte all'articolo 117 del d. lgs. n. 163/2006 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
15. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

Art. 14 Risoluzione

1. In caso d'inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultima potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso espressamente previste dal presente Contratto.

3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto da comunicarsi mediante PEC.

Art. 15

Recesso per giusta causa

1. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa, o di una delle Imprese costituenti il Raggruppamento, ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 38 del d. lgs n. 163/2006, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

Art. 16

Foro competente

1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente il foro di Roma.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell'art. 7 del citato Codice e ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L'Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, per l'adempimento delle mansioni attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per

errori materiali di compilazione ovvero derivanti da un'inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. Con apposito atto, l'Istituto nominerà l'Impresa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai soli fini dell'esecuzione del presente Contratto.

Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____, in qualità _____, dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- Articolo 1;
- Articolo 2;
- Articolo 3;
- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 6;
- Articolo 7;
- Articolo 8;
- Articolo 9;
- Articolo 10;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 13;
- Articolo 14;
- Articolo 15.
- Articolo 16.